

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 dicembre 2000.**

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Vincenzo Bianchi, Bordon, Borrometi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Colucci, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Giuliano, Gnaga, Grimaldi, La Russa, Labate, Ladu, Landolfi, Lento, Leone, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nan, Nesi, Nocera, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Pagliarini, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Risari, Rivera, Saraca, Schietroma, Sica, Solaroli, Spini, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Acquarone, Aleffi, Amoruso, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bordon, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fassino, Gambale, Garra, Giovanardi, Gnaga, Grimaldi, Labate, Landolfi, Lento, Li Calzi, Lumia, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Manzione, Martinat, Mattarella, Mattioli, Melandri, Meloni, Micheli, Morgando, Muzio, Nan, Nesi, Occhetto, Olivo, Ostillio, Pagano, Paissan, Pecoraro Scanio, Pisanu, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Riccio, Risari, Rivera, Solaroli, Spini, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 5 dicembre 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROCACCI: « Norme per la tutela della fauna eteroterma » (7480);

FERRARI ed altri: « Disposizioni in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli » (7481).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 6 dicembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

S. 4783. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 2000 » (*approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (6661-B).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoidicate Commissioni permanenti;

I Commissione (Affari costituzionali):

PEZZOLI: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'immigrazione clandestina » (7372) *Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e V;*

II Commissione (Giustizia):

PISAPIA: « Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, in materia di gratuito patrocinio per i non abbienti » (7421) *Parere delle Commissioni I, V e VI;*

IV Commissione (Difesa):

ASCIERTO ed altri: « Disposizioni in materia di ordinamento del corpo militare della Croce Rossa Italiana, istituzione dei ruoli del personale in servizio permanente e relativa disciplina del reclutamento, dello stato e del trattamento economico » (7348) *Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII;*

S. 4725. — SENATORI AGOSTINI ed altri: « Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (approvata dal Senato) (7470) *Parere delle Commissioni I e V;*

XII Commissione (Affari sociali):

S. 4720. — « Disciplina degli istituti di ricerca biomedica » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (3856-B): *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

S. 3984. — SENATORI CARELLA ed altri: « Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici » (approvata dal Senato) (7477) *Parere delle Commissioni I, II, V e IX.*

Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 degli articoli 72 e 126-ter del regolamento, il seguente di-

segno di legge è assegnato, in sede referente, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea):

S. 4783. — « Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000 » (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (6661-B); *Parere delle Commissioni I, II, III, IV, V, VII, VIII, X, XI, XII e XIII.*

I termini per l'esame in sede consultiva e in sede referente sono fissati, rispettivamente, al 12 dicembre ed al 14 dicembre 2000.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 509 del 1° ottobre 1996, la relazione sul traffico degli esseri umani, approvata dalla Commissione medesima in pari data (doc. XXIII, n. 49).

Tale documento sarà stampato e distribuito.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già deferite alla stessa in sede primaria:

n. 497 del 13-16 novembre 2000 (doc. VII, n. 978), con lettera in data 16 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 34, secondo comma del regio decreto

legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (Garantigie della magistratura), nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato — (*alla II Commissione*):

n. 500 del 13-17 novembre 2000 (doc. VII, n. 979), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 291 del codice civile, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Sassari con l'ordinanza indicata in epigrafe — (*alla II Commissione*):

n. 502 del 13-17 novembre 2000 (doc. VII, n. 980), con la quale dichiara:

che spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta negli articoli 1, comma 2, 2, comma 1, lettere *c*) e *d*), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante « Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000 » — (*alla I e VII Commissione*):

n. 503 del 13-18 novembre 2000, (doc. VII, n. 981), con lettera in data 18 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134 (Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59 — (*alla VII Commissione*):

n. 504 del 13-18 novembre 2000 (doc. VII, n. 982), con lettera in data 18 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia

possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'articolo 161 del codice di procedura penale — (*alla II Commissione*):

n. 507 del 13-18 novembre 2000 (doc. VII, n. 983), con lettera in data 18 novembre 2000, con la quale dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 10, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);

b) la illegittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 5, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) la illegittimità costituzionale dell'articolo 49, comma 18, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449;

d) non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 81, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14 del 1998):

articolo 32, commi 2, 4 e 5; articolo 34, comma 1; articolo 37; articolo 39, comma 19; articolo 41, comma 1; articolo 43, comma 3; articolo 44, comma 4; articolo 47, comma 1; articolo 48, comma 1;

e) non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13 del 1998);

f) non fondate le questioni di legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 5, 117, 118 e 119 della Costituzione, della regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14 del 1998);

articolo 17, comma 10, primo periodo; articolo 17, comma 22; articolo 17,

comma 29; articolo 18; articolo 32, comma 15; articolo 41, comma 3; articolo 55, comma 14;

g) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 32, commi 2, 4, 5; 34, comma 1; 37; 39, comma 19; 47, comma 1; 48, comma 1, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 32, 97, 128 della Costituzione, dalle regioni Lombardia e Veneto con i ricorsi in epigrafe (r. ric. nn. 13 e 14);

h) inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17, comma 29, e 32, comma 15, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 32 e 97 della Costituzione, dalla regione Veneto con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 14);

i) inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 48, comma 4, della predetta legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dalla regione Lombardia con il ricorso in epigrafe (r. ric. n. 13) — *(alla V Commissione)*;

n. 508 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 984), con lettera in data 20 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 402 del codice penale (Vilipendio della religione dello Stato) — *(alla I e II Commissione)*;

n. 509 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 985), con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, secondo comma, della legge della regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5 (Disciplina dell'assistenza ospedaliera), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso;

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3 della legge della regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36 (Provvedimenti in materia di assistenza in regime di ricovero in forma indiretta presso case di cura private non convenzionate e per specialità non convenzionate con il servizio sanitario nazionale, nonché in materia di rimborsi per spese di trasporto ai soggetti sottoposti a trattamenti di dialisi), nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per l'assistenza indiretta per le prestazioni di comprovata gravità ed urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso — *(alla XII Commissione)*;

n. 510 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 986), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), nel testo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 27 e 41 della Costituzione, dal tribunale di Avellino con l'ordinanza indicata in epigrafe — *(alla II Commissione)*;

n. 511 del 13-20 novembre 2000 (doc. VII, n. 987), con la quale dichiara:

a) che spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, inviare la lettera del 10 novembre 1998 rivolta ai presidi delle scuole elementari e medie della provincia autonoma di Bolzano nonché adottare il decreto di esibizione di documenti del 1° dicembre 1998 nei confronti del presidente della giunta provinciale, in relazione al fatto per il quale pende procedimento penale;

b) che non spetta allo Stato, e per esso al sostituto procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Bolzano, adottare i medesimi atti indicati sub a) con riferimento al periodo successivo al fatto per il quale lo stesso sostituto procuratore svolge le indagini preliminari;

annulla, conseguentemente, la lettera del 10 novembre 1998 e il decreto di esibizione del 1° dicembre 1998, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998 — (*alla II Commissione*);

n. 516 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 988), con lettera in data 21 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale della tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della regione siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni ed assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari — (*alla XI Commissione*);

n. 518 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 989), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 564 del codice penale (Incesto), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe — (*alla II Commissione*);

n. 519 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 990), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 183 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 182 del codice penale militare di pace sollevata, in riferimento agli articoli 13 e 25, secondo comma, 52, terzo comma, 21, 24, secondo comma, 112 e 3 della Costi-

tuzione, dal giudice per le indagini preliminari del tribunale militare di Torino, con l'ordinanza in epigrafe — (*alla II Commissione*);

n. 520 del 15-21 novembre 2000 (doc. VII, n. 991), con la quale dichiara:

non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 3, 4, 7 e 8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) sollevate dalla provincia autonoma di Trento, con ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 8, nn. 8 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige), ed alle norme di attuazione, in particolare all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526), nonché al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria), ed in particolare dell'articolo 5, commi 2 e 3 — (*alla VIII Commissione*);

n. 525 del 15-22 novembre 2000 (doc. VII, n. 992), con lettera in data 22 novembre 2000, con la quale dichiara:

l'illegittimità costituzionale dell'articolo 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore

l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) — *(alla II Commissione)*;

n. 526 del 15-22 novembre 2000 (doc. VII, n. 993), con la quale dichiara:

non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, secondo e terzo comma, 24, primo e secondo comma, 97, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, dal magistrato di sorveglianza di Bologna con l'ordinanza in epigrafe — *(alla II Commissione)*;

n. 527 del 15-22 novembre 2000 (doc. VII, n. 994), con la quale dichiara:

cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge della regione Marche (Disciplina dei campeggi) riapprovata il 30 giugno 1998, proposta, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe — *(alla X Commissione)*;

n. 531 del 15-23 novembre 2000 (doc. VII, n. 995), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 83, primo comma, del codice penale militare di pace (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe — *(alla II Commissione)*;

n. 532 del 15-23 novembre 2000 (doc. VII, n. 996), con la quale dichiara:

non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 565 del codice civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Roma con le due ordinanze di cui in epigrafe — *(alla II Commissione)*.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 30 novembre 2000, ha trasmesso il seguente documento:

elaborazioni sul bilancio dello Stato 2001 (versante della spesa).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 29 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dall'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA), con allegati il bilancio di previsione per il 2000 ed il conto consuntivo per il 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con lettera in data 29 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1999 dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con allegati il bilancio di previsione, il conto consuntivo e

le relative piante organiche, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissioni dal ministro dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici delegato per Roma capitale e Giubileo 2000 — presidente della commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 270 — con lettera in data 1° dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della citata legge, la relazione riferita al 30 settembre 2000 sullo stato di attuazione degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (doc. CIX-ter, n. 5).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Il ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 4 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 agosto 1984, n. 462, la relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite dal sisma del giugno 1981.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro della giustizia.

Il ministro della giustizia, con lettera del 5 dicembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea: GAZZILLI ed altri n. 9/6651/1, accolto dal Governo e MOLINARI n. 9/6651/2, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta del-

l'Assemblea del 18 gennaio 2000, concernenti il potenziamento degli organici del Corpo di polizia penitenziaria.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), competente per materia.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio per vilipendio delle Assemblee legislative.

Con nota pervenuta il 30 novembre 2000 il procuratore militare della Repubblica presso il tribunale militare di Padova ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 313, terzo comma, del codice penale, nei confronti del colonnello dei carabinieri Antonio PAPPALARDO per il reato di cui all'articolo 81 del codice penale militare di pace (vilipendio delle Assemblee legislative).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 19).

Annuncio di un provvedimento concernente un'amministrazione locale.

Il Ministero dell'interno, con lettera in data 30 novembre 2000, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione del decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Rocca Priora (Roma).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le richieste di parere parlamentare su quindici schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rispettivamente alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto ed agli enti locali di ciascuna regione.

Tali richieste sono deferite, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 5 gennaio 2001.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell'ambiente.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il pre-

scritto parere entro il 5 gennaio 2001. È altresì deferita, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 14 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Fabio PISTELLA a presidente dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 1° dicembre 2000, pagina 3, seconda colonna, quinta riga, dopo la parola: « comunicazioni », aggiungere le seguenti: « Richiesta di parere parlamentare ».

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 dicembre 2000, a pagina 3, seconda colonna, alla ventiduesima riga sostituire le parole: « CERULLI IRELLI », con le seguenti: « PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CERULLI IRELLI ».

PROPOSTE DI LEGGE: S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932 — D'INIZIATIVA DEI SENATORI: PAPPALARDO ED ALTRI; MICELE ED ALTRI; WILDE E CECCATO; COSTA ED ALTRI; GAMBINI ED ALTRI; POLIDORO ED ALTRI; ATHOS DE LUCA; DEMASI ED ALTRI; LAURO ED ALTRI; TURINI ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DEL TURISMO (APPROVATE IN UN TESTO UNIFICATO DAL SENATO) (5003) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PERETTI; CARLI; CONTE; FONTAN ED ALTRI; BONO ED ALTRI; DE MURTAS E MELONI; MUSSOLINI; CASCIO; COLLAVINI ED ALTRI; SCHMID; TUCCILLO; CARLESÌ ED ALTRI (765-1082-1087-1179-2001-2141-2193-2276-3308-3554-4318-4849)

(A.C. 5003 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5003 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Competenze).

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le

funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro nove mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Prima della sua emanazione lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attua-

zione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

ART. 2.

(Competenze).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2 *(Competenze)* — 1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nella valorizzazione del turismo nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo alla qualificazione

delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998, n. 59, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:

a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro con delega per il turismo, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e *marketing* turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;

c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri, udita la conferenza Stato-Regioni, emana uno o più decreti legislativi per definire ruoli, procedure e funzionamento dei suddetti organi del turismo, ferme restando le competenze in materia del Mi-

nistero degli affari esteri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione Europea;

b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'ambiente, ai trasporti, ai beni culturali, alle politiche agricole, alle comunicazioni e alle direttive comunitarie;

c) la definizione delle modalità di acquisizione dei dati statistici relativi alle attività turistiche, ispirandosi al cosiddetto metodo allargato ovvero « conto satellitare » e relativo trattamento dei dati e delle informazioni statistiche, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) l'indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che approva il documento contenente le linee guida di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Esso definisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela degli interessi non comprimibili dei consumatori, delle imprese e delle professioni, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale di quelle

imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) i livelli minimi delle superfici e dei volumi delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio e le organizzazioni similari, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi della Comunità europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

j) i criteri uniformi per le attribuzioni di funzioni e competenze ai comuni e province e per adeguare l'organizzazione regionale delegata alla promozione, all'informazione ed all'accoglienza dei turisti;

k) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche;

l) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico.

6. Fermo restando che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) delibera in ordine all'utilizzo dei fondi comunitari per il turismo con la partecipazione e relativo diritto di voto dei dicasteri componenti il Comitato per le attività turistiche (CAT), il de-

creto di cui al comma 5 formula altresì indirizzi di politica del turismo nei confronti delle componenti settoriali e degli enti ed organismi nazionali collegati allo sviluppo delle attività turistiche in via diretta o indiretta. In tal senso il decreto interviene:

a) sulla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e lo sviluppo delle attività economiche in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari;

b) sulle politiche attive per risolvere i problemi degli ingorghi stagionali, anche attraverso la riforma delle ferie, con l'adeguamento del calendario scolastico alle esigenze del turismo;

c) sugli *standard* del turismo sostenibile al livello locale, in funzione delle capacità di accoglienza delle singole località;

d) sugli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

e) sulla definizione di comune a prevalente economia turistica, nonché sulle azioni dirette allo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui al successivo articolo 5;

f) sulla integrazione ed aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui al successivo articolo 4;

g) sullo sviluppo dei sistemi o reti di servizi, di strutture ed infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale;

h) sulla istituzione e localizzazione di una rete di case da gioco, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 722 del codice penale, definita con un criterio generale che assicuri l'insediamento di almeno una casa da gioco, per ogni regione, purché collegata in via diretta alle attrezzature ed all'offerta turistica locale. Il decreto di cui al comma 5, relativo alla istituzione di case da gioco, dovrà essere emesso di concerto con il Ministro dell'interno e potrà prevedere anche l'autorizzazione all'apertura di sedi periodiche o stagionali.

7. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attua-

tive, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione amministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 5, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al comma 5 e verifica che la propria legislazione non costituisca ostacolo alla attuazione degli stessi adottandone le opportune modifiche.

8. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela dei consumatori, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 7, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, disposta secondo le modalità di cui al medesimo comma 7.

9. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 5, si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Bono

Al comma 1, sopprimere le parole: Lo Stato e.

2. 18. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comitè, Pezzoli, Collavini, Chiappori.

Al comma 1, sostituire le parole: ; riconoscono altresì l'apporto dei con le seguenti: , in stretta collaborazione con i.

2. 19. Scaltritti, Deodato, Gastaldi, Di Comitè, Pezzoli, Collavini.

Sopprimere il comma 2.

2. 31. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Al capo IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 43, le parole: « , così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, » sono soppresse;

b) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« ART. 44. Sono conservate allo Stato le competenze legislative ed amministrative relative alle seguenti attività:

a) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

b) coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali;

c) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) cofinanziamento di programmi regionali o interregionali, di interesse nazionale, per lo sviluppo del turismo;

e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

c) L'articolo 45 è sostituito dal seguente:

« ART. 45. Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia turismo ed industria alberghiera non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44 ».

2. 32. Chiappori, Donner, Galli, Martinnelli, Stefani.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Fatte salve le funzioni conferite alle regioni dalla legge 15 marzo 1998 n. 59, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le politiche del turismo di rilievo nazionale sono elaborate tramite i seguenti organi e funzioni:

a) CAT, Comitato per le attività turistiche, presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche regionali e dei piani intersettoriali e comprendente i Ministeri per i beni e le attività culturali, dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle comunicazioni, delle politiche agricole e forestali, dei trasporti e della navigazione e per le politiche comunitarie, nonché un rappresentante designato dalla Conferenza degli assessori regionali al turismo e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

b) ENIT, Ente nazionale per il turismo, quale agenzia con compiti di ricerca e *marketing* turistico internazionale, nonché di promozione dell'immagine turistica del Paese nei mercati esteri;

c) CNOT, Consiglio nazionale degli operatori del turismo, costituito dalle rappresentanze imprenditoriali, professionali, sociali, accademiche e settoriali del sistema turistico nazionale, con funzioni consultive in materia di pianificazione e di elaborazione delle linee guida.

2. 1. Bono, Cuscunà, Rasi, Mazzocchi, Manzoni, Pezzoli, Lo Presti, Carlesi.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Il CAT, in particolare, svolge le seguenti funzioni:

a) la rappresentanza unitaria nelle relazioni internazionali e il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea;

b) il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, ed in particolare di quelli relativi all'am-